

(N. 1012)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, RUFINO, POLLI, DALLE MURA, FERRALASCO, FINESSI, FOSSA, SIGNORI, CARNESELLA, CAMPOPIANO e COLOMBO Renato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1977

Estensione agli alunni della scuola media
della fornitura gratuita dei libri di testo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo n. 34 della Costituzione stabilisce che: « l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita ». Orbene se questo dettato è rispettato per quanto riguarda la durata della obbligatorietà ed il pagamento delle tasse scolastiche, esso non trova riscontro nella realtà dei fatti per quanto si riferisce alla gratuità dei mezzi di istruzione ed in particolare dei libri di testo il cui acquisto comporta un notevole e crescente esborso da parte delle famiglie degli alunni.

Anche quest'anno i genitori sono stati costretti alla spesa di una cifra variante tra le cinquanta e le centomila lire, somma che per alcuni di loro è divenuta insostenibile in un momento di grave crisi economica quale l'attuale. Ecco che lo Stato risulta inadempiente proprio rispetto all'obbligo costituzionale di assicurare ai cittadini quella parità di mezzi di partenza che il nostro ordina-

mento considera fondamentale ai fini dell'equilibrato sviluppo della società.

Si pone quindi pressante il problema della gratuità dei libri di testo nei termini di un tardivo ma necessario impegno dello Stato ad assumere il relativo onere; principio, questo, già contenuto nella nostra legislazione, essendo operante nella scuola elementare con legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successiva 10 agosto 1964, n. 718.

La legge istitutiva della nuova scuola media, del 30 dicembre 1962, n. 1859, estese la obbligatorietà della frequenza fino al quattordicesimo anno di età, assolvendo il dettato costituzionale contenuto nell'articolo 34, facendo salvo il principio che in un regime democratico l'istruzione è uno dei diritti-doveri del cittadino e compito dello Stato è quello di metterlo nella condizione di poter adempiere a tale diritto-dovere. Ciò premesso, pur tuttavia ancor oggi, a distanza di ol-

tre dieci anni dalla promulgazione di tale legge, dobbiamo constatare, anche se con incidenza minore del passato, l'evasione all'obbligo scolastico.

Le cause di tale fenomeno sono molteplici e complesse; è innegabile però che l'alto costo dei libri di testo contribuisca al verificarsi di tale situazione destinata peraltro ad aggravarsi data la lievitazione che i prezzi subiscono e considerato che la crisi economica colpisce in misura maggiore le classi economicamente più deboli, che a buon diritto intravedono nell'acquisto dei libri di testo — a parte l'indebita tassazione del reddito — un ostacolo insormontabile all'ottemperanza dell'obbligo scolastico con conseguente motivo di emarginazione sociale.

L'istituzione degli organi collegiali ha permesso ad alcuni consigli di istituto, spronati ed aiutati a volte dagli enti locali, una diversa politica di utilizzazione dell'istituto del « buono libro », istituto che sia per la esiguità della somma messa a disposizione delle famiglie, sia per la forma assistenziale con cui viene elargito — acquistando nella sostanza carattere discriminatorio e mortificante — è da ritenersi ormai superato e da rivedere.

Nella maggioranza dei casi tali iniziative sono rivolte a creare nella biblioteca scolastica un settore riservato ai libri di testo. Tali libri vengono assegnati in uso all'inizio dell'anno agli alunni e da questi restituiti al termine delle lezioni. Riteniamo che questa soluzione, improntata, fra l'altro, ad apprezzabili criteri di economicità, meglio di qualunque altra si adatti al pieno rispetto dell'articolo 34 della nostra Costituzione. Ma il rispetto di un dettato costituzionale non può, invero, essere affidato solo allo spirito di iniziativa, esso deve essere garantito dallo Stato che è tenuto a farsene carico.

L'attuale momento economico, imponendo in tutti i campi rigorosa oculatezza e spesso scelte ardue nella ripartizione della spesa pubblica, non permette, anche se sarebbe doveroso, un provvedimento simile a quello contenuto nella legge 10 agosto 1964, n. 719, che, come noto, stabilisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle ele-

mentari. E quindi partendo da questa considerazione di ordine economico e dalle esperienze maturate in alcuni consigli di istituto che nascono le linee ispiratrici del disegno di legge al vostro esame.

Secondo l'Istituto centrale di statistica (cfr. Statistiche dell'istruzione — dati sommari anno scolastico 1976-77 n. 3 anno 1977) la popolazione scolastica frequentante la scuola media è composta di 2.800.000 unità circa (2.869.120). Tenendo conto delle evasioni scolastiche, che peraltro ci auguriamo tendano a scomparire, e tenendo altresì conto delle variazioni dovute a fenomeni di natalità, possiamo con buona approssimazione stabilire in 3.000.000 di unità il numero di frequentanti la scuola secondaria inferiore. L'onere che lo Stato dovrebbe affrontare per garantire a tutti la gratuità dei testi, pur volendo considerare una spesa media sensibilmente inferiore a quella attualmente sopportata dalle famiglie per effetto della naturale contrazione dei costi che la necessaria razionalizzazione dello specifico settore editoriale potrebbe indurre, verrebbe comunque ad aggirarsi intorno alle 60.000 lire ad alunno ed ammonterebbe perciò a lire 180.000.000 circa annui, ma — come vedremo — soltanto per il primo anno.

Cifra non indifferente, specialmente in un periodo di tendenza al contenimento della spesa pubblica, ma, a nostro avviso, ulteriormente riducibile laddove la suaccennata razionalizzazione, incontrandosi con la responsabile disponibilità dei settori imprenditoriali interessati e con la fattiva partecipazione del corpo docente, fosse improntata a criteri di doveroso superamento di interessi settoriali in omaggio al rispetto di quelli preminenti della Comunità scolastica. Fra questi vorremmo suggerire:

a) con opera di selezione, da operarsi in piena libertà da parte di insegnanti e genitori, si potrebbe arrivare al contenimento del numero dei testi facilitando tirature economicamente valide, con conseguente riduzione, oltre che dell'intero « monte » libri, del costo finale del singolo testo;

b) l'attenuazione della concorrenzialità editoriale basata sulla veste tipografica e su

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altri elementi marginali, salvaguardando la sostanza culturale e formativa del testo, è senz'altro un elemento capace di produrre un'ulteriore riduzione dei costi e quindi dei prezzi;

c) il superamento del libro di testo, anche in via sperimentale, da sostituire con sussidi didattici che coinvolgano in maniera educativa e personalizzata gli interessi della scolaresca, resta l'obiettivo finale da perseguire per il lungo termine.

Sono questi solo alcuni fattori che, opportunamente sviluppati, potrebbero incidere

sul contenimento dei costi dei libri di testo. Ma un'altra e fondamentale considerazione deve essere sottoposta al vostro esame e cioè che la spesa a carico dello Stato, per effetto della progressiva generalizzazione dell'istituto dell'« uso » del libro — e non più del possesso — andrà proporzionalmente riducendosi fino a costituire nient'altro che il corrispettivo necessario alla sostituzione del materiale non più riutilizzabile. Non va dimenticato, infine, che l'importanza del servizio è tale da fare considerare la spesa necessaria e prioritaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione erogherà a favore delle singole scuole medie statali la somma di lire sessantamila per ogni alunno iscritto e frequentante, da destinare all'acquisto di libri di testo, ivi compresi quelli per alunni ciechi e per alunni colpiti da « handicap ».

Art. 2.

Negli anni successivi la somma di cui al precedente articolo sarà progressivamente ridotta nel modo seguente:

2° anno: lire quarantamila per alunno;

dal 3° anno in poi: lire ventimila per alunno,

da destinare alla sostituzione del materiale deteriorato con i criteri di cui al secondo comma del successivo articolo 3.

Art. 3.

I Consigli di istituto sono autorizzati all'acquisto dei libri di testo indicati dal collegio dei docenti con le modalità previste dal-

l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

I consigli di classe, con apposito regolamento, stabiliranno le modalità della cessione in uso gratuito dei testi scolastici e della loro conservazione e restituzione.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per i volumi dell'intero ciclo e per ciascun volume in relazione alle loro caratteristiche tecniche.

Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica dei libri di testo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'aumento del contributo dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni successivi, mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.